



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
22^a Seduta
Martedì 28 giugno 2016

Deliberazione n. 126 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 giugno 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 126 del 28 giugno 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, n. 39
(DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA'
PER AZIONI FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLO SCALO
AEROPORTUALE DI CROTONE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016.

Reggio Calabria, 28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Con legge regionale n. 39 del 31 dicembre 2015, la Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata a partecipare alla costituzione, unitamente agli enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa.

Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della norma in questione, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società per azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, la copertura degli oneri derivanti è assicurata con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale denominato "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti".

Al comma 2 del medesimo art. 3, è stata prevista, inoltre, l'autorizzazione per la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla Legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenziando, in particolare che:

- 1) per come rilevato dal MEF, l'articolo 3 della legge regionale in esame fa riferimento all'art. 10 della legge di contabilità n.8/2002 anziché all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia della unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici. Pertanto, è stato auspicato un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;
- 2) per come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla luce della riforma in atto della pubblica amministrazione e, in particolare, della bozza del decreto attuativo della L. 124/2015 (Legge Madia), relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il cui articolo 5 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica, nelle ipotesi e per le finalità ammesse dal precedente articolo 4, sia realizzata attraverso atti amministrativi sottoposti ad un onere di motivazione analitica e a un processo di verifica ad opera della Corte dei



Consiglio Regionale della Calabria

Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, occorre assicurare che in futuro la Regione non si sottragga all'onere motivazionale imposto dal citato articolo 5 - ed al successivo processo di verifica.

In riscontro alle suddette osservazioni, con nota prot. n. 56582/Siar del 22/02/2016 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, il Presidente della Giunta regionale ha fornito rassicurazioni in ordine alla presentazione di una proposta di legge regionale al fine di modificare il citato articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015.

Con la medesima nota, inoltre, sono state, altresì, fornite rassicurazioni in ordine alla valutazione degli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.

Per tali ragioni, pur non concretando tali osservazioni, per come evidenziato dal Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella succitata comunicazione del 16 febbraio 2016, aspetti di illegittimità costituzionale, si ritiene di dover modificare la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015 sostituendo il richiamo, ivi contenuto, all'art. 10 della legge di contabilità regionale n. 8/2002 con quello all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 che, allo stato, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'approvazione delle modifiche proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 giugno 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Laurita)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1
(Modifica all'art. 3)

1. L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona) è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.